

Convenzione 174

CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI MAGGIORI, 1993¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 2 giugno 1993 per la sua ottantesima sessione;

Prendendo nota delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici del 1990, e sottolineando la necessità di un approccio globale e coerente;

Prendendo inoltre nota della Raccolta di direttive pratiche sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, pubblicata dall'ILO nel 1991;

Tenendo conto della necessità di garantire che vengano prese tutte le misure adeguate per:

- a) prevenire gli incidenti industriali maggiori;
- b) ridurre al minimo i rischi di incidenti maggiori;
- c) ridurre al minimo gli effetti di tali incidenti;

Considerando le cause di questi incidenti, in particolare i difetti di organizzazione, i fattori umani, i guasti di componenti, le deviazioni rispetto alle condizioni normali di funzionamento, le interferenze esterne come pure i fenomeni naturali;

Facendo riferimento alla necessità di una cooperazione, nell'ambito del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche, tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, come pure con altre organizzazioni intergovernative interessate;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentonovantatré, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori del 1993.

PARTE I. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. La presente Convenzione mira a prevenire gli incidenti maggiori che coinvolgono sostanze chimiche pericolose, ed a limitare le conseguenze di questi incidenti.

2. La Convenzione si applica alle installazioni a rischio di incidenti maggiori.

3. La Convenzione non si applica:

- a) alle installazioni nucleari ed alle fabbriche che trattano sostanze radioattive, ad eccezione degli allestimenti di queste fabbriche nelle quali vengono trattate sostanze non radioattive;
- b) alle installazioni militari;

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

c) ai trasporti al di fuori del sito di una installazione se non a mezzo condotte.

4. In consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e con altre parti interessate che potrebbero essere colpite, un Membro che ratifica la presente Convenzione può escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione installazioni o branche di attività economica nelle quali una protezione equivalente viene assicurata.

Articolo 2

Qualora si pongano problemi particolari di una certa importanza, di modo che non sia possibile applicare immediatamente l'insieme delle misure di prevenzione e di protezione previste dalla Convenzione, il Membro dovrà stabilire piani per l'applicazione progressiva di queste misure secondo un calendario prefissato, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e con altre parti interessate che potrebbero essere colpite.

Articolo 3

Ai fini della Convenzione:

- a) l'espressione «sostanza pericolosa» indica una sostanza pura oppure una miscela che, per le sue proprietà chimiche, fisiche o tossicologiche, presenti un pericolo, sola o in combinazione con altre sostanze;
- b) l'espressione «quantità soglia» indica, per ogni sostanza o categoria di sostanza pericolosa, la quantità specificata dalla legislazione nazionale con riferimento a condizioni determinate che, qualora venga superata, identifichi una installazione a rischio di incidenti maggiori;
- c) l'espressione «installazione a rischio di incidenti maggiori» indica l'installazione che produce, trasforma, movimentata, utilizza, elimina o conserva in deposito, in modo permanente o temporaneo, una o più sostanze o categorie di sostanze pericolose in quantità che superino la quantità soglia;
- d) l'espressione «incidente maggiore» indica un avvenimento improvviso, quale una emissione, un incendio o una esplosione di grande importanza, nel corso di una attività all'interno di una installazione a rischio di incidenti maggiori, con il coinvolgimento di una o di più sostanze pericolose, che provochi un grave pericolo, immediato o differito, per i lavoratori, la popolazione o l'ambiente;
- e) l'espressione «rapporto di sicurezza» indica un documento scritto che presenti informazioni tecniche, di gestione e di funzionamento relative ai pericoli e ai rischi che comporti una installazione a rischio di incidenti maggiori, e al controllo di questi pericoli e rischi, con la giustificazione delle misure prese per la sicurezza dell'installazione;
- f) il termine «quasi-incidente» indica ogni avvenimento improvviso che coinvolga una o più sostanze pericolose che, in assenza di effetti, azioni o sistemi attenuativi, sarebbe potuto sfociare in un incidente maggiore.

PARTE II. PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

1. Tenendo conto della legislazione, delle condizioni e delle prassi nazionali, e in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e con altre parti interessate che potrebbero essere colpite, ogni Membro deve formulare, applicare e rivedere periodicamente una politica nazionale coerente relativa alla protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di incidenti maggiori.

2. Questa politica va applicata attraverso misure di prevenzione e di protezione per le installazioni a rischio di incidenti maggiori e, per quanto realizzabile, deve promuovere l'utilizzo delle migliori tecnologie di sicurezza disponibili.

Articolo 5

1. In consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e di altre parti interessate che potrebbero essere colpite, l'autorità competente o un organismo autorizzato o riconosciuto dall'autorità competente deve stabilire un sistema per identificare le installazioni a rischio di incidenti maggiori così come definite all'articolo 3 c), in base ad un elenco di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose, o di ambedue, con le rispettive quantità soglia, conformemente alla legislazione nazionale o alle norme internazionali.

2. Il sistema menzionato al paragrafo 1 qui sopra va regolarmente riveduto ed aggiornato.

Articolo 6

In consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l'autorità competente deve prendere disposizioni speciali per proteggere le informazioni confidenziali a lei trasmesse o fornite conformemente ad uno degli articoli 8, 12, 13 o 14, e la cui divulgazione sarebbe di natura a nuocere alle attività di un datore di lavoro, qualora questa disposizione non implichi rischi seri per i lavoratori, per la popolazione o per l'ambiente.

PARTE III. RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE

Articolo 7

I datori di lavoro devono identificare ogni installazione a rischio di incidenti maggiori sotto il loro controllo, in base al sistema di cui all'articolo 5.

NOTIFICA

Articolo 8

1. I datori di lavoro devono notificare all'autorità competente ogni installazione a rischio di incidenti maggiori da loro identificata:

- a) secondo un calendario prefissato nel caso di una installazione esistente;
- b) prima della messa in servizio nel caso di una nuova installazione.

2. I datori di lavoro devono inoltre notificare anticipatamente all'autorità competente la chiusura definitiva di una installazione a rischio di incidenti maggiori.

DISPOSIZIONI DA PRENDERE A LIVELLO DELL'INSTALLAZIONE

Articolo 9

Per ogni installazione a rischio di incidenti maggiori, i datori di lavoro devono istituire e mantenere un sistema documentato di prevenzione e di protezione contro questi rischi che comprenda:

- a) l'identificazione e l'analisi del pericolo, con la valutazione dei rischi e la presa in considerazione delle possibili interazioni tra le sostanze;

- b) misure tecniche relative in particolare alla progettazione, ai sistemi di sicurezza, alla costruzione, alla scelta delle sostanze chimiche, al funzionamento, alla manutenzione ed all'ispezione sistematica dell'installazione;
- c) misure organizzative relative in particolare alla formazione ed all'istruzione del personale, alla fornitura di dispositivi di sicurezza per il personale, al livello degli effettivi, agli orari lavorativi, alla attribuzione delle responsabilità come pure al controllo delle imprese esterne e dei lavoratori temporanei che operino sul sito dell'installazione;
- d) piani e procedure di emergenza che comprendano in particolare
 - i) l'elaborazione di piani e di procedure di emergenza efficaci, con procedure mediche di emergenza, da applicare sul sito in caso di incidente maggiore o di minaccia di un tale incidente, come pure la verifica e la valutazione periodica dell'efficacia di questi piani e di queste procedure e la loro revisione se necessario;
 - ii) la fornitura di informazioni sui possibili incidenti e sui piani di intervento sul sito alle autorità e agli organi incaricati di stabilire i piani e le procedure di intervento per proteggere la popolazione e l'ambiente al di fuori del sito dell'installazione;
 - iii) ogni consultazione necessaria con queste autorità o organi;
- e) misure per limitare le conseguenze di un incidente maggiore;
- f) la consultazione con i lavoratori ed i loro rappresentanti;
- g) disposizioni per migliorare il sistema, con misure per raccogliere informazioni ed analizzare gli incidenti ed i quasi-incidenti. Le lezioni tratte vanno discusse con i lavoratori ed i loro rappresentanti, e vanno registrate, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

RAPPORTO SULLA SICUREZZA

Articolo 10

1. I datori di lavoro devono preparare un rapporto sulla sicurezza in base ai requisiti dell'articolo 9.

2. Il rapporto va preparato:

- a) per le installazioni a rischio di incidenti maggiori esistenti, entro un periodo successivo alla notifica prescritto dalla legislazione nazionale;
- b) per ogni nuova installazione a rischio di incidenti maggiori, prima della messa in servizio.

Articolo 11

I datori di lavoro devono rivedere, aggiornare e modificare il rapporto sulla sicurezza:

- a) in caso di modifica che eserciti una influenza significativa sul livello di sicurezza nell'installazione o nei suoi procedimenti, o nella quantità di sostanze pericolose presenti;
- b) qualora lo richieda il progresso delle conoscenze tecniche o nella valutazione dei pericoli;
- c) ad intervalli previsti dalla legislazione nazionale;
- d) su richiesta dell'autorità competente.

Articolo 12

I datori di lavoro devono trasmettere o rendere disponibile all'autorità competente i rapporti di sicurezza di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 13

In caso di incidente maggiore, i datori di lavoro devono informare immediatamente l'autorità competente e gli altri soggetti appositamente individuati.

Articolo 14

1. Dopo un incidente maggiore, ed entro un periodo prestabilito, i datori di lavoro devono presentare all'autorità competente un rapporto dettagliato con una analisi delle cause dell'incidente ed una descrizione delle sue conseguenze immediate sul sito, insieme ad ogni misura presa per attenuarne gli effetti.

2. Il rapporto deve includere raccomandazioni dettagliate sulle misure da prendere per evitare il ripetersi dell'incidente.

PARTE IV. RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

PIANI DI EMERGENZA FUORI SITO

Articolo 15

Tenendo conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro, l'autorità competente deve garantire che vengano stabiliti, aggiornati ad intervalli adeguati e coordinati con le autorità ed i soggetti interessati, piani e procedure di emergenza con disposizioni per proteggere la popolazione e l'ambiente al di fuori del sito di ogni installazione a rischio di incidenti maggiori.

Articolo 16

L'autorità competente deve garantire che:

- a) vengano diffuse presso le popolazioni che potrebbero essere colpite da un incidente maggiore informazioni sulle misure di sicurezza da prendere e sulla condotta da seguire in caso di incidente maggiore, senza che le popolazioni lo debbano richiedere, e che queste informazioni vengano aggiornate e ritrasmesse ad intervalli adeguati.
- b) in caso di incidente maggiore, venga dato l'allarme al più presto;
- c) qualora le conseguenze di un incidente maggiore superassero le frontiere, vengano fornite agli Stati interessati le informazioni richieste ai comma a) e b) qui sopra, in modo da contribuire alle misure di cooperazione e di coordinamento.

COLLOCAZIONE DELLE INSTALLAZIONI A RISCHIO DI INCIDENTI MAGGIORI

Articolo 17

L'autorità competente deve elaborare una politica globale di collocazione che preveda una separazione congrua tra le installazioni a rischio di incidenti maggiori progettate e le zone residenziali, le zone di lavoro, come pure le attrezzature pubbliche, e, nel caso di installazioni esistenti, che preveda ogni misura adeguata. Questa politica si deve ispirare ai principi generali enunciati nella parte II della Convenzione.

ISPEZIONE

Articolo 18

1. L'autorità competente deve disporre di un personale debitamente qualificato, formato e competente che possa fare affidamento a mezzi, tecnici e specialisti sufficienti per ispezionare,

svolgere inchieste, fornire valutazione e consulenze su questioni trattate nella Convenzione ed assicurare il rispetto della legislazione nazionale.

2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di una installazione a rischio di incidenti maggiori dovranno avere la possibilità di accompagnare gli ispettori qualora controllino l'applicazione delle misure prescritte in virtù della presente Convenzione, a meno che questi considerino che, alla luce delle direttive generali dell'autorità competente, ciò rischi di pregiudicare l'efficacia del controllo.

Articolo 19

L'autorità competente deve avere il diritto di sospendere ogni operazione che presenti una minaccia imminente di incidente maggiore.

PARTE V. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Articolo 20

In una installazione a rischio di incidenti maggiori, i lavoratori ed i loro rappresentanti devono essere consultati, secondo procedure adeguate di cooperazione, in modo da stabilire un sistema di lavoro sicuro. In particolare, i lavoratori ed i loro rappresentanti devono:

- a) essere informati in modo sufficiente ed adeguato dei pericoli legati a questa installazione e delle possibili conseguenze;
- b) essere informati di tutte le istruzioni o raccomandazioni emanate dall'autorità competente;
- c) essere consultati durante l'elaborazione dei documenti seguenti ed averci accesso:
 - i) rapporto sulla sicurezza;
 - ii) piani e procedure di emergenza;
 - iii) rapporti sugli incidenti;
- d) ricevere regolarmente delle istruzioni ed una formazione sulle prassi e sulle procedure di prevenzione degli incidenti maggiori e di controllo degli avvenimenti che possono portare a tali incidenti come pure sulle procedure di emergenza da seguire in caso di incidente maggiore;
- e) nei limiti della loro funzione e senza che ciò possa arrecare in alcun modo uno svantaggio contro di loro, prendere misure correttive e, se necessario, interrompere l'attività qualora, in base alla propria formazione ed esperienza, essi abbiano un motivo ragionevole di credere che esista un pericolo imminente di incidente maggiore, ed informarne il superiore o, secondo il caso, fare scattare l'allarme prima di aver preso queste misure, o subito.
- f) discutere con il datore di lavoro ogni potenziale pericolo che essi considerino in grado di provocare un incidente maggiore, ed avere il diritto di notificare questi pericoli all'autorità competente.

Articolo 21

I lavoratori impiegati sul sito di una installazione a rischio di incidenti maggiori devono:

- a) conformarsi a tutte le prassi e procedure relative alla prevenzione degli incidenti maggiori ed al controllo degli avvenimenti che possono portare a tali incidenti;
- b) nel caso si verificasse un incidente maggiore, conformarsi a tutte le procedure di emergenza.

PARTE VI. RESPONSABILITÀ DEGLI STATI ESPORTATORI

Articolo 22

Qualora, in uno Stato Membro esportatore, sia vietato l'utilizzo di sostanze, tecnologie o procedimenti pericolosi in quanto potenziale fonte di incidente maggiore, questo Stato dovrà mettere a disposizione di ogni paese importatore le informazioni relative a questo divieto ed alle sue motivazioni.

PARTE VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 24

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 25

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 26

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 27

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 28

Ogniquale volta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 29

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a)* la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 25 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 30

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.